

Oggetto: Delibera di Giunta regionale n° 214 del 13/02/2023 - Criteri Localizzativi per diffusione impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli ed il valore paesaggistico e ambientale – Osservazioni Confagricoltura Emilia Romagna

La scrivente Confagricoltura Emilia Romagna trasmette di seguito le osservazioni e gli emendamenti al testo di cui alla Delibera di Giunta regionale n° 214 del 13/02/2023.

Si precisa a tal proposito che le considerazioni riportate sono tese ad evidenziare la nostra assoluta contrarietà alle restrizioni riportate nella delibera con riferimento al criterio delle produzioni certificate nonché all'ipotesi ventilata di generare dei veri e propri vincoli sulle superfici in un arco temporale da stabilire retroattivamente.

Infatti, è parere della scrivente che le limitazioni sopracitate, valide sia sulle aree idonee di cui al D.Lgs. n. 199/2021 che su tutte le altre superfici agricole, non siano da considerarsi accettabili, in primo luogo perché fortemente limitanti delle libertà di iniziativa delle imprese oltre che rappresentative di un ulteriore aggravio burocratico che ricade tanto sulle aziende che sugli addetti del settore in generale (vedi per esempio la riduzione della produttività da determinarsi rispetto alla media di una superficie controfattuale e l'elaborazione di una dichiarazione asseverata con i contenuti del PRA), ma anche perché risultano in evidente contrapposizione con l'obiettivo, che la stessa Amministrazione regionale si è data, ossia di raggiungere l'autosufficienza energetica (Piano Energetico Regionale approvato nel dicembre del 2022 fissa l'indipendenza energetica al 2035) ed al contempo combattere i cambiamenti climatici che minacciano produttività e competitività sul nostro territorio. La Delibera infatti, così come concepita, nel limitare lo sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili, di cui il fotovoltaico è un esempio d'eccellenza, si pone in una posizione di contrasto rispetto ad una serie di strumenti fondamentali per la tutela dell'ambiente.

Quanto sopra vale tanto più se si pensa che le limitazioni disposte riguardano una tipologia di impianti, quelli agrivoltaici, che per loro natura risultano perfettamente compatibili con la produzione agricola. Questa tipologia di impianti, infatti, consente senza particolari problemi, ma anzi con possibili benefici sulla tutela e difesa del suolo, il normale svolgimento dell'attività agricola e dunque la prosecuzione di tutte le produzioni siano esse certificate o meno. Inoltre non essendoci nessuna evidenza di una possibile riduzione in termini di produttività, non vi è ragione alcuna per escludere alcune produzioni come quelle certificate che sebbene strategiche per la nostra regione e meritorie di tutela non devono diventare un ostacolo ad una politica energetica sostenibile. A questo proposito risulta fortemente restrittivo anche il voler imporre un 1% (di cui uno 0,12% già occupato da impianti fotovoltaici già in esercizio - fonte GSE) di superficie agricola da destinare agli impianti fotovoltaici rispetto alla SAU regionale, che nell'ultimo censimento è stata stimata essere pari ad ha 1.045.000. Sarebbe infatti opportuno aumentare tale valore a beneficio della collettività.

Si precisa infine che la realizzazione di una politica energetica sostenibile e finalizzata all'autosufficienza renderebbe auspicabile una richiesta a livello centrale per armonizzare e meglio integrare le norme urbanistiche oltre che fiscali attualmente vigenti in modo da consentire il più ampio e migliore utilizzo della superficie da parte delle aziende agricole.

Di seguito si riportano le osservazioni di cui all'oggetto:

Osservazioni all'articolato:

– Delibera punto 1 b 1:

Le fasce di tutela ambientale che in precedenza prevedevano la possibilità di installazione di impianti di potenza fino 200KW oggi sono totalmente escluse. Si chiede pertanto di ripristinare, ed ampliare, la possibilità di installazione di impianti in queste zone, coerentemente con le linee guida nazionali. Anche impianti di 300-500KW infatti, se ben realizzati, si ritiene che non determinino ripercussioni eccessivamente impattanti sul paesaggio

– Delibera punto 1 b 2.2:

Aree agricole considerate IDONEE ope legis in base all'art. 20 DLGS 199/2021. Si precisa a questo proposito che le limitazioni riportate al punto 2.2 della delibera sono suscettibili di dichiarazione di illegittimità costituzionale (ex art. 117, comma terzo della Costituzione). Si segnala a questo proposito che la Corte Costituzionale con sentenza S.216/2022 del 13/09/2022 si esprime sulla legge regionale Friuli Venezia Giulia e sull'individuazione delle aree non idonee, sostenendo che "sulla base del quadro normativo delineato dalle linee guida, nella materia del sostegno alla produzione di energia derivante da fonti alternative, non può riconoscersi alle regioni il potere di provvedere autonomamente, per legge, «“alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa” (sentenza n. 168 del 2010; in termini simili anche le sentenze n. 106 del 2020, n. 298 del 2013 e n. 308 del 2011), né a fortiori quello di creare preclusioni assolute e aprioristiche che inibiscano ogni accertamento in concreto da effettuare in sede autorizzativa (sentenze n. 106 del 2020 e n. 286 del 2019)» (sentenza n. 121 del 2022). [...] Ciò nell'attuale quadro normativo, non è consentito a livello regionale è definire direttamente dei criteri generali per la localizzazione degli impianti che risultino ulteriori ed in aggiunta rispetto a quelli già previsti dalla legislazione statale e dalle stesse linee guida. Questo vale ancora di più quando i criteri individuati si risolvano, in pratica, in divieti assoluti di concedere autorizzazioni in singole porzioni del territorio regionale, come accade con riferimento alle previsioni di cui all'art1 lettera b) della Delibera Regionale;

Infatti secondo la normativa nazionale su tali aree è possibile la copertura nella misura del 100 % della superficie nella disponibilità del richiedente, mentre la Delibera Regionale è molto più restrittiva e trasforma in aree non idonee le superfici interessate dalla presenza di coltivazioni certificate, indicate come:

- biologico
- produzione integrata
- Denominazione di origine protetta
- Indicazioni geografiche
- Coltivazioni con disciplinari di produzione

Si chiede in osservanza del disposto normativo nazionale che venga mantenuta la formulazione originale del Decreto legislativo 199/2021 e quindi di eliminare tutti i vincoli sulle produzioni certificate in modo da rendere possibile sul 100% delle aree idonee la realizzazione di impianti fotovoltaici di qualsiasi tipologia.

– Delibera punto 1 b 2.3:

Il testo non consente di comprendere chiaramente cosa significhi “asservite”. Sarebbe auspicabile un chiarimento al fine di evitare differenti interpretazioni da parte degli enti locali in fase autorizzatoria

– Delibera punto 1 b 3- Fuori dai casi 2.2:

Aree agricole non contemplate dal Decreto Legislativo. Si chiede di estendere gli impianti agrovoltaici sul 100% della superficie agricola a prescindere dalla presenza di colture certificate. Considerato l’obiettivo comune di sviluppare il più possibile la presenza di fonti energetiche rinnovabili, l’aver disposto un limite del 10% per l’agrovoltaico risulta un controsenso specie perché, come noto, in presenza di questa tipologia di impianti, la produzione agricola, sia essa certificata che non, è comunque garantita. L’agrovoltaico contrariamente dovrebbe essere stimolato e premiato proprio perché consente di mantenere inalterata la destinazione dei suoli, che potrebbero anche beneficiare della presenza dell’impianto, ed al contempo di produrre energia pulita.

<p>[...]</p> <p>2.1. è soppresso il punto B.2. e nei restanti punti sono eliminati i requisiti soggettivi, nonché quelli di potenza massima degli impianti fotovoltaici installabili, ad esclusione del requisito dell’autoconsumo;</p> <p>2.2. si specifica che nelle aree agricole considerate idonee ope legis di cui all’art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199/2021 gli impianti possono interessare il 100% delle aree agricole, evitando qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi. Nelle aree agricole interessate da coltivazioni certificate, sono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici rispondenti alla normativa tecnica di riferimento. Per coltivazioni certificate si intendono le produzioni a qualità regolamentata ed in particolare le produzioni biologiche ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018, il sistema di qualità nazionale produzione integrata (art. 2, legge n. 4/2011), le denominazioni d’origine e le indicazioni</p>	<p>[...]</p> <p>2.1. è soppresso il punto B.2. e nei restanti punti sono eliminati i requisiti soggettivi, nonché quelli di potenza massima degli impianti fotovoltaici installabili, ad esclusione del requisito dell’autoconsumo;</p> <p>2.2. si specifica che nelle aree agricole considerate idonee ope legis di cui all’art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199/2021 gli impianti possono interessare il 100% delle aree agricole, evitando qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi. Nelle aree agricole interessate da coltivazioni certificate, sono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici rispondenti alla normativa tecnica di riferimento. Per coltivazioni certificate si intendono le produzioni a qualità regolamentata ed in particolare le produzioni biologiche ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018, il sistema di qualità nazionale produzione integrata (art. 2, legge n. 4/2011), le denominazioni d’origine e le indicazioni</p>
--	---

<p>geografiche ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, del Reg. (UE) n. 1308/2013, nonché le superfici con coltivazioni che rispettano disciplinari di produzione;</p> <p>2.3. si conferma che le aree coltivate non occupate dall'impianto fotovoltaico devono essere contigue allo stesso, con la precisazione che tra le aree asservite all'impianto possono essere computate anche le aree non idonee di cui alla lettera A) dell'Allegato I della delibera assembleare n. 28/2010, che siano destinate all'attività agricola, nonché aree con coltivazioni certificate;</p> <p>3. fuori dai casi di cui al precedente punto 2.2., nelle aree agricole interessate da coltivazioni certificate sono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici rispondenti alla normativa tecnica di riferimento nella misura massima del 10% delle aree nella disponibilità del richiedente, fatti salvi gli impianti che portano ad una riduzione produttiva della coltura consociata all'agrivoltaico per un massimo del 10% rispetto alla media produttiva di una superficie controfattuale da individuare nella progettazione. Si precisa inoltre, che, ai fini dell'installazione degli impianti, è necessaria l'elaborazione di una dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato avente i contenuti del Programma di Riconversione o Ammodernamento dell'attività agricola (PRA), in conformità alla disciplina regionale vigente;</p>	<p>geografiche ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, del Reg. (UE) n. 1308/2013, nonché le superfici con coltivazioni che rispettano disciplinari di produzione;</p> <p>2.3. si conferma che le aree coltivate non occupate dall'impianto fotovoltaico devono essere contigue allo stesso, con la precisazione che tra le aree asservite all'impianto possono essere computate anche le aree non idonee di cui alla lettera A) dell'Allegato I della delibera assembleare n. 28/2010, che siano destinate all'attività agricola, con coltivazioni certificate;</p> <p>3. fuori dai casi di cui al precedente punto 2.2., nelle aree agricole interessate da coltivazioni certificate sono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici rispondenti alla normativa tecnica di riferimento nella misura del 100% della superficie massima del 10% delle aree nella disponibilità del richiedente, fatti salvi gli impianti che portano ad una riduzione produttiva della coltura consociata all'agrivoltaico per un massimo del 10% rispetto alla media produttiva di una superficie controfattuale da individuare nella progettazione. Si precisa inoltre, che, ai fini dell'installazione degli impianti, è necessaria l'elaborazione di una dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato avente i contenuti del Programma di Riconversione o Ammodernamento dell'attività agricola (PRA), in conformità alla disciplina regionale vigente;</p>
<p>h) di demandare alla Giunta regionale:</p> <p>- di procedere al monitoraggio della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) regionale interessata dalla realizzazione di impianti fotovoltaici o agrivoltaici. Al raggiungimento dell'incidenza pari all'1% della SAU regionale, la Giunta regionale provvede alla revisione del presente provvedimento;</p>	<p>h) di demandare alla Giunta regionale:</p> <p>- di procedere al monitoraggio della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) regionale interessata dalla realizzazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici. Al raggiungimento dell'incidenza pari all'± 5% della SAU regionale attuale (al netto degli impianti già esistenti pari al 0,12% della SAU), la Giunta regionale provvede alla revisione del presente provvedimento.</p>